AUDIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA INTERNET PROVIDER

DOTT. GIULIANO CLAUDIO PERITORE – PRESIDENTE AIIP
ING. PAOLO NUTI – CONSIGLIERE AIIP ED EX PRESIDENTE AIIP
AVV. ANDREA MONTI – DELEGATO AIIP DATA PROTECTION IN EUROISPA

AUDIZIONE NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 22

ADEGUAMENTO NORMATIVA NAZIONALE CIRCA LA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI) - ATTO 22

COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEGLI ATTI URGENTI PRESENTATI DAL GOVERNO (SENATO)
COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEGLI ATTI DEL GOVERNO (CAMERA)

7 GIUGNO 2018

PALAZZO CARPEGNA
VIA DEGLI STADERARI, 4 – ROMA

ASSOCIAZIONE ITALIANA INTERNET PROVIDER
c/o Studio Legale Valli & Ass. – Via del Governo Vecchio, 20 - 00186 Roma
Cod. Fis.: 97166260154 – P. IVA: 07549520968
Sito Web: www.aiip.it
E-mail: info@aiip.it
PEC: aiip.pec@unicert.it

AUDIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA INTERNET PROVIDER

DOTT. GIULIANO CLAUDIO PERITORE – PRESIDENTE AIIP
ING. PAOLO NUTI – CONSIGLIERE AIIP ED EX PRESIDENTE AIIP
AVV. ANDREA MONTI – DELEGATO AIIP DATA PROTECTION IN EUROISPA

Signori Presidenti, illustri Deputati e Senatori,

a nome dell'Associazione Italiana Internet Provider vi ringrazio per la disponibilità dimostrata nel consentire all'Associazione che rappresento di fornire un contributo tecnico sui contenuti dello schema di decreto di armonizzazione della normativa nazionale al Regolamento comunitario sulla protezione dei dati personali.

L'Associazione Italiana Internet Provider, che ho l'onore di presiedere, si è costituita nel giugno 1995 come prima associazione di categoria del settore e conta attualmente circa cinquanta aziende iscritte, prevalentemente riconducibili ad un modello imprenditoriale focalizzato primariamente sulla fornitura alla clientela business, come le PMI, di servizi di accesso di alto livello qualitativo.

L'associazione negli anni ha curato il rapporto con gli interlocutori istituzionali, la diffusione di standard qualitativi e di regole di comportamento nell'ambito dell'offerta internet, la promozione della rete internet come strumento produttivo ed efficace per le aziende e per gli utenti, l'istituzione di rapporti con organizzazioni internazionali con finalità simili.

Premessa

AIIP è consapevole della difficoltà di predisporre un atto normativo interno che può solo armonizzarsi con un Regolamento comunitario senza tuttavia poterlo interpolare, modificare o assorbire, e che, per la sua trasversalità, estende il suo raggio d'azione in settori diversissimi e, ciascuno, con delle complessità del tutto peculiari.

Proprio per via di questa consapevolezza AIIP offre le sue proposte, frutto della ventennale esperienza dell'Associazione e dei suoi componenti, su due questioni particolaremente e storicamente critiche nell'applicazione della normativa sul trattamento dei dati personali: la gestione dei rapporti con l'autorità giudiziaria relativamente all'accesso ai dati di traffico telematico oggetto di conservazione obbligatoria e alle attività di intercettazione e adozione di misure di sicurezza.

ASSOCIAZIONE ITALIANA INTERNET PROVIDER
c/o Studio Legale Valli & Ass. – Via del Governo Vecchio, 20 - 00186 Roma
Cod. Fis.: 97166260154 – P. IVA: 07549520968
Sito Web: www.aiip.it
E-mail: info@aiip.it
PEC: aiip.pec@unicert.it

Rendere più efficiente la cooperazione con l'Autorità giudiziaria e con i Servizi di informazione

Per quanto attiene ai rapporti con l'autorità giudiziaria, AIIP è sempre stata in prima linea nel rispetto della legalità e nella cooperazione con la magistratura e i Servizi di informazione dello Stato, e i suoi associati hanno spesso prestato la loro opera sostenendo in proprio costi rilevanti sia in termini finanziari sia in termini di impiego di risorse, ma senza chiedere - se non un congruo ristoro - almeno un indennizzo.

Nell'ambito di questi continui rapporti, AIIP ha raccolto una casistica di richieste di accesso a dati di traffico, filtraggio della navigazione degli utenti, oscuramento di siti e intercettazioni formulate dalle autorità competenti non perfettamente in linea con le prescrizioni stabilite dal Codice di procedura penale (assenza di delega alla notifica, assenza di autorizzazione all'uso di mezzi diversi dalla notifica a mani, atti inviati via PEC ma non firmati digitalmente, richieste di intercettazioni non corredate del provvedimento che le dispone ma soltanto del riferimento alla sua esistenza, esecuzione di oscuramenti in assenza dell'indicazione dell'esistenza di una proroga delle indagini preliminari). Questi possono sembrare dei meri aspetti formali o burocratici e, come tali, di marginale importanza. Ma non è così perché proprio in osservanza della normativa sul trattamento dei dati personali gli operatori devono eseguire un controllo di correttezza giuridica formale prima di dare corso a trattamenti di dati personali che incidono sulla libertà personale degli interessati.

Il dato comune e trasversale a queste situazioni - questo emerge dalle comunicazioni con gli operatori ai quali si chiede di regolarizzare gli atti per poter procedere - è quello della necessità di ottenere risposte in tempi rapidi e senza "orpelli procedurali". Ovviamente non intendiamo mettere in discussione la buonafede degli operanti e siamo consapevoli della diversa velocità e della ampiezza territoriale di una indagine che coinvolge le tecnologie dell'informazione. Siamo, dunque, testimoni delle difficoltà che si incontrano ad applicare norme pensate modellate su provvedimenti cartacei, timbri a secco e notifiche tramite ufficiali giudiziari o sezioni di polizia giudiziaria e della necessità di proseguire comunque con le indagini. Necessità comprensibile che, però non può tradursi in un alleggerimento, da parte degli Internet Provider, delle verifiche sulla sussistenza di una corretta base giuridica per il trattamento.

La soluzione più efficiente - anche alla luce degli obblighi per gli operatori derivanti dal recepimento della direttiva sull'ordine europeo di indagine penale di cui al D.lgs. 108/2017 e quelli di tracciamento elettronico derivanti dall'istituenda Procura Europea - sarebbe senz'altro quella di modificare il Codice di procedura penale per snellire - dematerializzandole - quelle procedure di comunicazione con gli operatori e di accesso ai dati la cui formalità è pensata, ripetiamo, per essere gestita essenzialmente in modo cartaceo. Ma non è questa, probabilmente, la sede per una riforma di questo genere e dunque, come soluzione di

ASSOCIAZIONE ITALIANA INTERNET PROVIDER
c/o Studio Legale Valli & Ass. – Via del Governo Vecchio, 20 - 00186 Roma
Cod. Fis.: 97166260154 – P. IVA: 07549520968
Sito Web: www.aiip.it
E-mail: info@aiip.it
PEC: aiip.pec@unicert.it

compromesso, la proposta di AIIP è di ampliare la norma già presente nello schema di decreto che stabilisce l'inutilizzabilità dei dati trattati in violazione di legge, inserendo espressamente l'inutilizzabilità nei procedimenti penali dei dati raccolti dall'autorità giudiziaria in violazione delle regole formali stabilite dal Codice di procedura penale.

Non da ultimo AIIP rinnova quanto dichiarato nel suo comunicato stampa del 24 maggio 2018 in merito all'opportunità, come peraltro indicato dal Garante per la protezione dei dati personali nel presente ciclo di consultazioni, di ripristino del rispetto del principio di proporzionalità tra esigenze investigative e limitazioni al diritto della protezione dei dati dei cittadini, in merito alla conservazione estesa dei dati di traffico telematico e telefonico.

@iip Associazione Italiana INTERNET Provider
ASSOCIAZIONE ITALIANA INTERNET PROVIDER
c/o Studio Legale Valli & Ass. – Via del Governo Vecchio, 20 - 00186 Roma
Cod. Fis.: 97166260154 – P. IVA: 07549520968
Sito Web: www.aiip.it
E-mail: info@aiip.it
PEC: aiip.pec@unicert.it

Rendere più efficiente l'adozione di efficaci misure di sicurezza a protezione dei dati personali che transitano sulle reti pubbliche di comunicazione

Per quanto attiene al profilo dell'adozione delle misure di sicurezza, l'esperienza di questi anni maturata sia nel contrasto diretto agli attacchi informatici, sia nell'ambito delle collaborazioni istituzionali con il CERT-PA del Ministero per lo sviluppo economico, con l'autorità giudiziaria e i Servizi per la sicurezza dello Stato ha dimostrato che le misure di sicurezza, per essere efficaci, devono poter essere gestite in modo rapido e flessibile quanto a scelta, implementazione e sostituzione.

L'attuale quadro normativo e giurisprudenziale oltre che quello disegnato dalle prassi amministrative sono offuscati - quantomeno in sede di interpretazione - dalla sovrapposizione fra esigenze di protezione della rete pubblica di comunicazioni (atto peraltro obbligatorio ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche) e tematica dei controlli a distanza di cui allo Statuto dei lavoratori.

L'efficacia di misure di prevenzione di furti o danneggiamenti di dati, e di quelle di intervento durante e dopo un incidente, dipende tecnicamente dalla possibilità di raccogliere ed elaborare informazioni sullo stato delle reti e sul loro utilizzo. Per esempio, nel caso di infezione da malware o ransomware è fondametale poter identificare velocissimamente il "paziente zero" cioè il computer dal quale è partito il contagio.

A questo si aggiungono gli obblighi normativi di cui agli articoli 32 e 35 del GDPR che stabiliscono (il 32) un dovere di adozione di misure "adeguate" e (il 35) di eseguire un'analisi del rischio il cui esito è necessariamente condizionato dalla presenza e dall'estensione dell'impiego di sistemi di prevenzione e intervento.

Se, dunque, da un lato la tecnologia attuale offre molte soluzioni per la prevenzione dei data-breach e degli incidenti, dall'altro un orientamento giurisprudenziale in materia di controlli sui luoghi di lavoro formatosi e consolidatosi in passato essenzialmente attorno all'uso delle telecamere, rende meno agevole utilizzare queste soluzioni.

Esse, infatti, vengono ricondotte nella categoria dei "controlli anelastici", cioè di quei controlli che, pur indirettamente, consentono un controllo del lavoratore. E in quanto tali sono soggette a limiti operativi e alla necessità di autorizzazioni e accordi sindacali pur essendo - dette misure - indispensabili per adempiere a un importante obbligo di legge.

ASSOCIAZIONE ITALIANA INTERNET PROVIDER
c/o Studio Legale Valli & Ass. – Via del Governo Vecchio, 20 - 00186 Roma
Cod. Fis.: 97166260154 – P. IVA: 07549520968
Sito Web: www.aiip.it
E-mail: info@aiip.it
PEC: aiip.pec@unicert.it

AIIP propone di semplificare l'adozione delle misure di sicurezza eliminando l'obbligo di autorizzazione della Direzione Territoriale del lavoro o dell'accordo sindacale quando la finalità delle misure di sicurezza è la protezione dei dati personali, prevedendo nel contempo il divieto di utilizzo dei dati eventualmente raccolti per finalità disciplinari, sanzionatorie o dirette all'interruzione del rapporto di lavoro.

Questa scelta ha il doppio pregio di rendere più agile la gestione della sicurezza dei dati, tutelando nel contempo il lavoratore in termini diretti (i dati non possono essere utilizzati nei suoi confronti) e indiretti (il Garante per la protezione dei dati personali e le autorità competenti possono sempre rilevare, in sede ispettiva, l'uso eccedente di questi dati e sanzionare di conseguenza il titolare del trattamento che ha abusato delle misure di sicurezza).

@iip Associazione Italiana INTERNET Provider
ASSOCIAZIONE ITALIANA INTERNET PROVIDER
c/o Studio Legale Valli & Ass. – Via del Governo Vecchio, 20 - 00186 Roma
Cod. Fis.: 97166260154 – P. IVA: 07549520968
Sito Web: www.aiip.it
E-mail: info@aiip.it
PEC: aiip.pec@unicert.it

IL CONTRIBUTO DI AIIP – PROPOSTE DI EMENDAMENTO

1 - GARANZIE PER L'ACCESSO AI DATI DI TRAFFICO, UBICAZIONE ED ALLE ATTIVITA' DI INTERCETTAZIONE

Obiettivo 1

- *Evitare che l'accesso ai dati di traffico telematico, di ubicazione e ai servizi di intercettazione da parte dell'autorità giudiziaria avvenga senza il rispetto delle forme previste dal codice di procedura penale.*

Strategia

- *L'esperienza pluriennale di interazione con l'autorità giudiziaria e gli organismi di polizia che effettuano le notifiche ha dimostrato che spesso le richieste di accesso a dati di traffico e ad attività di intercettazione sono formulate in difformità rispetto alle prescrizioni del Codice di procedura penale in materia di notifica e contenuto dei provvedimenti e alle indicazioni dell'Autorita Garante.*

- *E' necessario prevedere espressamente l'inutilizzabilità dei dati acquisiti presso i fornitori di servizi di comunicazione elettronica senza il rispetto delle forme previste dal Codice di procedura penale. Questo costituirà un incentivo per una maggiore attenzione ai profili procedurali.*

Proposta di emendamento

Aggiunta all'art. 2-novies di un comma 2

2. Non sono utilizzabili nel procedimento penale i dati di traffico telematico oggetto di conservazione obbligatoria e i risultati delle attività di intercettazione o captazione informatica se acquisiti o comunque ricevuti dall'autorità giudiziaria senza la notifica al fornitore di servizi di comunicazione elettronica del provvedimento che dispone la misura, o in violazione delle regole in materia di notifica ed esecuzione dei provvedimenti di cui agli articoli 253, 254, 254bis, 256, 266, 266bis, 317 del Codice di procedura penale o dei provvedimenti emanati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Obiettivo 2

- *Rispetto del principio di proporzionalità tra esigenze investigative e limitazioni del diritto alla protezione dei dati dei cittadini*

@iip Associazione Italiana INTERNET Provider
ASSOCIAZIONE ITALIANA INTERNET PROVIDER
c/o Studio Legale Valli & Ass. – Via del Governo Vecchio, 20 - 00186 Roma
Cod. Fis.: 97166260154 – P. IVA: 07549520968
Sito Web: www.aiip.it
E-mail: info@aiip.it
PEC: aiip.pec@unicert.it

Strategia

- *Ripristino delle originarie tempistiche di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico*

Proposta di emendamento

Espungere il neo introdotto comma 5-bis dell'art. 132, con il conseguente necessario espungimento dallo schema di decreto dell'art. 11, comma 1, lett i), n. 3, completando tale riassetto con l'abrogazione espressa dell'art. 24 della legge 20 novembre 2017, n. 167.

* * *

@iip Associazione Italiana INTERNET Provider
ASSOCIAZIONE ITALIANA INTERNET PROVIDER
c/o Studio Legale Valli & Ass. – Via del Governo Vecchio, 20 - 00186 Roma
Cod. Fis.: 97166260154 – P. IVA: 07549520968
Sito Web: www.aiip.it
E-mail: info@aiip.it
PEC: aiip.pec@unicert.it

2 - RIPARTIZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ADOZIONE DI MISURE DI SICUREZZA FRA "GESTORE DI RETE PUBBLICA DI COMUNICAZIONI", "FORNITORE DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA" E "UTILIZZATORE DEI SERVIZI"

Obiettivo 1

- *evidenziare la centralità dei grandi utenti dei servizi di comunicazione elettronica nel contribuire alla conservazione dei livelli di sicurezza*

Strategia

- *creare una "catena del freddo" nell'adozione delle misure di sicurezza in modo che ciascun attore sia obbligato a fare quanto di propria competenza, evitando di compromettere la sicurezza complessiva del sistema, sostituendo la nozione di "rischio" con quella penalistica di "pericolo concreto" esemplificata nell'art. 423 comma 2 del Codice penale..*

Proposta di emendamento (evidenziata in grassetto)

Modifica del comma 2 dell'art. 132-ter:

2. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta ***sui sistemi informatici, telematici e sulle infrastrutture sotto il suo diretto controllo****, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, anche attraverso altri soggetti a cui sia affidata l'erogazione del servizio, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente.*

Modifica del comma 3 dell'art. 132-ter:

3. I soggetti che, ***utilizzando a qualsiasi titolo giuridico i servizi offerti dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica****, operano sulle reti di comunicazione elettronica garantiscono che i dati personali siano* ***protetti ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento e che siano*** *accessibili soltanto al personale autorizzato per fini legalmente autorizzati.*

Modifica del comma 4 dell'art. 132-ter

4. Le misure di cui ai commi 2 e 3, ***adottate in adempimento dei rispettivi obblighi, dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica e dai soggetti che utilizzano i loro servizi,*** *garantiscono la protezione dei dati relativi al traffico ed all'ubicazione e degli altri dati personali archiviati o*

ASSOCIAZIONE ITALIANA INTERNET PROVIDER
c/o Studio Legale Valli & Ass. – Via del Governo Vecchio, 20 - 00186 Roma
Cod. Fis.: 97166260154 – P. IVA: 07549520968
Sito Web: www.aiip.it
E-mail: info@aiip.it
PEC: aiip.pec@unicert.it

trasmessi dalla distruzione anche accidentale, da perdita o alterazione anche accidentale e da archiviazione, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti, nonché garantiscono l'attuazione di una politica di sicurezza.

Modifica del comma 5 dell'art. 132-ter

5. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali ***che gli abbonati non possono proteggere autonomamente*** *richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni* ***del quale utilizza la rete****. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente.*

Modifica dell'art. 132-quater:

"*1. Fermi restando gli obblighi per gli abbonati e gli utenti di adottare autonomamente adeguate misure di sicurezza per proteggere le loro comunicazioni,* ***il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni informa i fornitori di un*** *servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico* ***ai quali fornisce accesso alla propria rete****, se sussiste un particolare* ***pericolo concreto*** *di violazione della sicurezza della* ***propria rete****, indicando, quando* ***il pericolo concreto*** *è al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore* ***di una rete pubblica di comunicazioni*** *stesso è tenuto ad adottare a norma dell'articolo 132-ter, commi 2, 3 e 5, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili.* ***Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni comunica le stesse informazioni*** *al Garante e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni* ***e le rende disponibili tramite pubblicazione sulla pagina principale del proprio sito internet****."*

* * *

ASSOCIAZIONE ITALIANA INTERNET PROVIDER
c/o Studio Legale Valli & Ass. – Via del Governo Vecchio, 20 - 00186 Roma
Cod. Fis.: 97166260154 – P. IVA: 07549520968
Sito Web: www.aiip.it
E-mail: info@aiip.it
PEC: aiip.pec@unicert.it

@iip Associazione Italiana INTERNET Provider

3 - SEMPLIFICAZIONE DELL'ADOZIONE DI MISURE DI SICUREZZA

Obiettivo

- *stabilire il principio che l'adozione di misure di sicurezza finalizzata alla protezione dei dati personali deve essere possibile senza specifiche autorizzazioni.*

Strategia

- *E' necessario, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di cassazione, escludere espressamente l'applicabilità delle norme sul controllo a distanza, vietando, al limite, l'utilizzo dei risultati dell'impiego di queste misure per finalità disciplinari.*

Proposta di emendamento

Aggiunta all'art. 171 di un comma 2

2. Non costituisce violazione degli articoli 4 commi 1 e 2, e 8 della legge 20 maggio 1970 n. 300 l'adozione di misure di sicurezza per finalità di protezione delle reti pubbliche di comunicazioni, di servizi di comunicazione elettronica, di infrastrutture critiche e di sistemi informatici pubblici e privati.

* * *

@iip Associazione Italiana INTERNET Provider
ASSOCIAZIONE ITALIANA INTERNET PROVIDER
c/o Studio Legale Valli & Ass. – Via del Governo Vecchio, 20 - 00186 Roma
Cod. Fis.: 97166260154 – P. IVA: 07549520968
Sito Web: www.aiip.it
E-mail: info@aiip.it
PEC: aiip.pec@unicert.it